



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot.n.14011/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Intervento straordinario per il sostegno della qualità dell'istruzione nella Regione Campania e Piano straordinario di intervento a favore del personale precario, docente e non docente, della Scuola"**  
**Reg.Gen.n.48 – (Testo unificato Reg.Gen. nn.492/494 VIII Legislatura)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Angela Cortese e Corrado Gabriele.  
Depositata il 13 luglio 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;**

**II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **19 LUG. 2010**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Intervento straordinario per il sostegno della qualità dell’Istruzione nella  
Regione Campania e Piano Straordinario di intervento a favore del  
personale precario, docente e non docente, della Scuola”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Angela Cortese e Corrado Gabriele*

*(Registro Generale numero 48)*



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

**PROPOSTA DI LEGGE**

**“Intervento straordinario per il sostegno della qualità dell’Istruzione nella Regione Campania e Piano straordinario di intervento a favore del personale precario, docente e non docente, della Scuola”**

*Ad iniziativa dei Consiglieri Angela Cortese e Corrado Gabriele*

*Testo unificato Reg. Gen. Nn. 492/I e 494/I*

Approvato dalla VI Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell’1 dicembre 2009 con l’astensione del PDL

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0014011/A  
Del 13/07/2010 10.54.27  
Da: CR A. SERASS

ATTIVITA' LEGISLATIVA

REG. GEN. N. 48



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Il programma d'azione, gli interventi normativi e il vistoso ridimensionamento del personale docente e non docente operati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, determinano una situazione che incide negativamente sul funzionamento e sulla qualità della scuola pubblica e, naturalmente, sui livelli di occupazione. I tagli del personale docente e ATA effettuati negli ultimi tre anni dal Governo nazionale hanno prodotto effetti dirompenti sulle condizioni sociali ed occupazionali della Regione Campania, determinando la fuoriuscita e/o la precarizzazione di oltre 15.000 posti di lavoro nella scuola pubblica campana: un dato allarmante che, anche secondo le stime delle organizzazioni sindacali, mettono a serio rischio le attività didattiche all'apertura dell'anno scolastico 2010/11.

Se letti in rapporto ai dati complessivi nazionali i tagli previsti per l'anno scolastico 2010-2011 determineranno la perdita di circa 4.000 posti di lavoro in Campania senza contare quelli previsti per il personale tecnico-amministrativo (circa il 14% dei 42.000 posti di lavoro relativi al territorio nazionale).

Ciò è tanto più grave, se si considera, che in un contesto sociale ed economico come quello della Campania, ad una costante crescita della popolazione scolastica corrisponde anche l'aumento della dispersione e dell'abbandono scolastico nonché l'esigenza di fornire un'offerta educativa adeguata ad un elevato numero di giovani migranti e di studenti in condizioni di disagio sociale e/o familiare e di disabilità. Numerose iniziative e progetti, da anni sperimentati sul territorio regionale, sono stati travolti dalle manovre di taglio della nuova compagine di governo regionale come dimostra il mancato finanziamento del Progetto "Scuole Aperte" che ha consentito l'apertura pomeridiana di oltre 500 scuole in territori ad alto rischio sociale.

L'obiettivo della proposta legislativa che si presenta, in piena coerenza con il mandato formale dell'Unione europea che raccomanda di progettare un costante sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione nell'ottica della qualità dei processi di apprendimento e di conoscenza e dell'inclusione dei soggetti più deboli, è quello di contribuire al miglioramento della qualità della scuola pubblica attraverso un piano di intervento che consenta di coordinare strategicamente le azioni disposte nell'ambito della scuola e della formazione, fornendo strumenti operativi per ammortizzare le conseguenze sociali e l'impatto sul diritto allo studio determinati dalla riduzione degli organici scolastici e delle risorse finanziarie destinate all'istruzione pubblica e alla sicurezza dell'edilizia scolastica.

La proposta di legge consta di sette articoli:

-L'articolo 1 dispone la fissazione dei criteri per la definizione degli standard di qualità e sicurezza del sistema scolastico regionale quale presupposto indispensabile per la garanzia del diritto costituzionale allo studio. La qualità del sistema scolastico viene collegata, inevitabilmente, ad un corretto ed adeguato fabbisogno di personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario, anche nel rispetto dell'autonomia scolastica. In tal senso nella definizione dei criteri per la qualità del sistema scolastico regionale la disposizione impone il rispetto di un adeguato rapporto minimo alunni/classe ossia assicura che la composizione delle classi e il rapporto tra esse e i docenti ed altro personale ATA tenga conto non solo della popolazione scolastica annuale ma anche delle situazioni di disabilità e/o disagio eventualmente presenti. Una particolare attenzione, cioè, è rivolta al diritto allo studio degli studenti più deboli e/o diversamente abili nel rispetto dei principi

ATTIVITA' LEGGE 1

REG. CPM. N. 58



## *Consiglio Regionale della Campania*

costituzionali della pari opportunità. Nel rinviare ad uno specifico regolamento attuativo, da approvarsi secondo le prescrizioni del nuovo Statuto regionale, la definizione dei criteri per lo standard di qualità dell'offerta didattica e formativa (comma 3), la norma fissa, comunque, quale tetto massimo per la composizione delle classi la presenza di 25 alunni ovvero di 20 se nella classe sono presenti alunni con disabilità.

Il comma 4 dispone l'adozione di un apposito atto regolamentare per la definizione degli standard di sicurezza dell'edilizia scolastica al fine di creare spazi ed edifici destinati all'apprendimento e alla conoscenza gradevoli, funzionali ed accessibili a tutti. Dal punto di vista edilizio devono essere fissati i criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica di modo che gli edifici e gli spazi scolastici, educativi e formativi vengano realizzati in maniera tale da consentire al meglio lo svolgimento delle attività qualificanti dei percorsi didattici.

-L'articolo 2 prevede la predisposizione di un Piano straordinario di intervento che dovrà essere adottato dalla Giunta regionale previo parere dell'Ufficio scolastico regionale e sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Istruzione (comma 4). Il Piano costituisce il documento strategico per la programmazione ed il coordinamento sinergico di tutte le azioni e gli interventi che saranno realizzati sul territorio regionale in materia di istruzione e formazione anche al fine di razionalizzare la distribuzione delle risorse finanziarie rese disponibili per interventi pubblici coerenti e miranti al sostegno della qualità dell'istruzione pubblica. All'attuazione del Piano straordinario concorre anche l'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS) la quale, in seguito all'attribuzione di funzioni in materia scolastica ai sensi dell'art. 21 della L. R. 18 novembre 2009 n. 14 può fornire un supporto tecnico e strumentale nelle attività educative e formative e svolgere un nuovo ruolo di progettazione in materia di coordinamento ed integrazione delle politiche per il lavoro, la formazione e l'istruzione. Il comma 3 dispone che nel Piano straordinario siano definite anche le modalità di attivazione del tempo prolungato e la rimodulazione del tempo-scuola al fine di innalzare la percentuale regionale di ricorso al tempo prolungato rispetto ai dati medi nazionali. La promozione del tempo prolungato, unitamente alla diversa organizzazione del lavoro ad esso correlato, è in grado di determinare un riflesso positivo anche sul rapporto tra scuola e territorio, nonché riflessi ulteriori sulle dinamiche occupazionali anche in ambiti paralleli con riferimento a quei settori culturali e formativi che possono collaborare a vari livelli e con diverse modalità ai percorsi educativi e scolastici programmati dalle scuole. Accanto alla programmazione di azioni e progetti specifici per il sostegno e l'ampliamento dell'offerta didattica, nella proposta di legge sono previste alcune scelte di qualità strutturali connesse ai servizi scolastici quali mense, trasporti, laboratori ed aule polifunzionali.

Sono, inoltre, istituiti corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria all'interno degli istituti carcerari e delle altre strutture di detenzione, corsi di lingua italiana per l'integrazione delle persone straniere e percorsi formativi miranti all'adeguamento e al miglioramento della professionalità del personale docente e non docente della scuola.

-L'articolo 3 introduce la programmazione, in sinergia con le Istituzioni scolastiche, di attività didattiche ed educative aggiuntive, specifiche o sperimentali e speciali progetti educativi di utilità sociale al fine di offrire sul territorio servizi scolastici integrativi dell'offerta standard ovvero di sostegno dell'attività didattica e formativa rivolta, in particolare, agli studenti diversamente abili o maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale e di dispersione/abbandono/insuccesso scolastico.



*Consiglio Regionale della Campania*

- Gli articoli 4 e 5 si riferiscono all'impiego del personale in possesso di adeguate competenze professionali, che sia stato destinatario di contratti a tempo determinato non rinnovati e al riconoscimento del servizio prestato, attraverso specifiche intese ministeriali, per l'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di riferimento e per la stessa classe di concorso o posto su cui è stata prestata l'attività lavorativa per i periodi di riferimento, per promuovere contemporaneamente l'aumento dei livelli di qualità della scuola e forme di sostegno alle persone precarie

-L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle misure previste.

-L'art.7 dichiara l'urgenza e l'entrata in vigore della legge.

La proposta di legge presenta, dunque, due assi di intervento.

In primo luogo contiene una disciplina organica idonea a recuperare una dimensione ordinante di una realtà, quale quella dell'istruzione, esposta a forti tensioni e bisognosa di interventi che ne assicurino i livelli di qualità soprattutto in momenti di delicata transizione verso nuovi assetti regolatori.

In secondo luogo intende fornire una linea di intervento straordinario per fronteggiare la grave situazione in cui versa il personale precario della scuola nella consapevolezza che la questione degli organici è di fondamentale importanza perchè su di essa si fonda la concreta possibilità di raggiungere le alte finalità attribuite dai valori costituzionali al sistema dell'istruzione.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**

**Standard di qualità e sicurezza del sistema scolastico regionale**

1. La Regione Campania, nell'esercizio del governo territoriale del sistema di istruzione, in attuazione della Legge Bassanini e degli Accordi ministeriali del 3 aprile 2008 e del 3 settembre 2009, promuove il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e didattica, assicura la piena attuazione del diritto allo studio e definisce il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche.
2. La Regione Campania definisce, quale requisito essenziale minimo per la qualità del sistema scolastico regionale, il rapporto minimo alunni/classe corrispondente non solo alla previsione annuale della popolazione scolastica ma anche alle esigenze di una efficace distribuzione degli alunni per classe, tenendo conto delle situazioni di disabilità, disagio e/o difficoltà eventualmente presenti al fine di ottimizzare il rapporto tra domanda ed offerta didattica. In ogni caso la composizione delle classi non può superare il tetto massimo di 25 alunni per classe ovvero di 20 alunni in presenza di un alunno diversamente abile.
3. La Giunta regionale individua i criteri per la definizione del rapporto minimo alunni per classe e per la valutazione della docenza necessaria a sostenere in modo efficiente ed efficace l'offerta didattica con apposito Regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con proprio atto gli standard essenziali di sicurezza ed adeguatezza delle strutture e degli spazi scolastici esistenti o progettati e promuove interventi strutturali, coordinati ed integrati, per l'adeguamento e la creazione di luoghi di apprendimento favorevoli ed accessibili.



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 2

Piano straordinario di intervento  
a favore della scuola pubblica campana e  
per l'occupazione del personale precario

1. La Regione Campania predispone annualmente, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, un Piano straordinario di intervento per la programmazione ed il coordinamento delle risorse finanziarie e degli interventi necessari ad innalzare la qualità dell'offerta didattica regionale e a favorirne l'ampliamento in coerenza con la domanda e le esigenze territoriali, nonché per fronteggiare la situazione dei lavoratori della scuola sul territorio regionale.  
Il Piano straordinario di intervento definisce gli strumenti e le azioni finalizzate a migliorare la qualità del sistema scolastico regionale, a favorire l'innovazione didattica, ad integrare l'offerta formativa e didattica, a contrastare l'abbandono, la dispersione e l'insuccesso scolastico e a promuovere l'integrazione e l'apprendimento degli studenti in situazione di disabilità, disagio e a rischio di marginalità sociale. Nell'ambito del Piano di intervento sono attribuite all'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS), che provvede mediante adeguata riorganizzazione, attività di supporto e gestione alle funzioni educative, formative e di orientamento ovvero attività di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed integrazione delle politiche per il lavoro, la formazione e l'istruzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 21 della L. R. 18 novembre 2009 n. 14 e dall'art. 17 del relativo Regolamento di attuazione (*Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro*)
2. Nell'ambito del Piano di intervento sono previsti:
  - a) le modalità di attivazione del tempo prolungato nelle scuole al fine di consentire lo svolgimento di iniziative e progetti aggiuntivi finalizzati all'innalzamento delle competenze degli studenti, da sostenere anche con l'erogazione di servizi per il diritto allo studio quali mense, trasporti, biblioteche, laboratori ed aule multifunzionali. Il tempo-scuola aggiuntivo implementa ed estende anche le attività e i progetti di Scuole Aperte in cui gli studenti sono interessati a specifiche attività didattiche da sviluppare e potenziare anche attraverso metodologie innovative e un più qualificato rapporto docenti/alunni connesso all'incremento del tempo scolastico individuale;
  - b) corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria all'interno degli Istituti penitenziari e nelle altre strutture detentive presenti sul territorio per il conseguimento dei diplomi di primo e secondo grado e percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, assicurando il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti, dell'Ufficio scolastico regionale e del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria;
  - c) l'istituzione, in via sperimentale, di corsi di lingua italiana rivolti, in particolare, alle persone straniere al fine di favorirne l'integrazione;



*Consiglio Regionale della Campania*

- d) l'adeguamento, ove necessario, dell'offerta formativa rivolta al personale docente e non docente per favorire il miglioramento e l'acquisizione di professionalità.
3. Il Piano straordinario di intervento ha quale riferimento il quinquennio 2010-2015 ed è adottato dalla Giunta regionale, acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale e sentita la Commissione Consiliare Permanente competente.



Consiglio Regionale della Campania

### Art. 3

#### Attività didattiche integrative e progetti educativi di utilità sociale

1. Nell'ambito del Piano straordinario previsto dall'articolo 2, comma 1, la Regione Campania provvede a programmare in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e a finanziare specifiche attività progettuali formative e didattiche di carattere integrativo e sperimentale nonché progetti educativi di utilità sociale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e dell'ampliamento dell'offerta didattica.
2. La Regione promuove le attività di carattere integrativo e sperimentale con particolare riguardo ai soggetti più deboli, agli studenti a rischio di emarginazione sociale e culturale e/o di abbandono o insuccesso scolastico ovvero che si trovino in situazioni di disabilità, disagio e/o difficoltà individuale, familiare o sociale.
3. Al fine di integrare i contenuti del decreto-legge del 25 settembre 2009 n. 134, convertito con legge 24 novembre 2009 n. 167 (*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010*) e consentire un efficiente utilizzo delle risorse umane, per la realizzazione dei progetti integrativi e/o dei progetti educativi di utilità sociale di cui ai commi 1 e 2 sarà impiegato anche il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario dotato di competenze professionali adeguate destinatario, negli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 di contratti a tempo determinato e che abbia garantito le supplenze attraverso le graduatorie di Istituto per il conferimento di incarichi.
4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, potrà essere utilizzato anche il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007*), nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 (*Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*) nonché nelle graduatorie ad esaurimento relative al profilo di collaboratore scolastico e negli elenchi provinciali ad esaurimento per i professionali nell'area B di cui al D.M. n. 75/2001, destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali negli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, che non abbia stipulato nuovi contratti di lavoro.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4  
Personale

1. Per lo svolgimento delle azioni e delle attività formative, didattiche ed educative previste nel Piano Straordinario di intervento all'articolo 2, comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste dall'articolo 3, comma 3, viene impiegato, in via prioritaria, in attuazione dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Campania del 3 settembre 2009, mediante l'utilizzo di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007*), nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 (*Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*) nonché nelle graduatorie ad esaurimento relative al profilo di collaboratore scolastico e negli elenchi provinciali ad esaurimento per i professionali nell'area B di cui al D.M. n. 75/2001, destinatario negli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali che non abbia stipulato nuovi contratti di lavoro per carenza di posti disponibili o per riduzione dell'organico scolastico.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

**Riconoscimento del servizio prestato**

1. Il servizio prestato dal personale docente e dal personale ATA assunto per le iniziative progettuali previste nella presente legge e individuate e programmate nell'ambito del Piano straordinario di intervento previsto dall'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, come stabilito d'intesa con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, quale servizio scolastico a tutti gli effetti ai fini del punteggio nell'ambito delle rispettive graduatorie e nella medesima classe di concorso o posto su cui l'interessato ha lavorato negli anni scolastici di riferimento.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**  
**Disposizioni finanziarie**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge e per il finanziamento del Piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione Campania predispone lo stanziamento straordinario di ..... euro a valere su specifico capitolo di spesa e, a tal fine, istituisce una o più apposite U.P.B.
2. Le risorse finanziarie, vengono determinate nella legge regionale di bilancio ed integrate dai fondi stanziati dall'Unione Europea nell'ambito della programmazione regionale.
3. In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione Campania o di variazione di bilancio lo stanziamento a favore della Scuola pubblica non può essere abolito se non previa approvazione di apposita legge regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.7**  
**Dichiarazione d'urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.